

Istituto nazionale
per il Commercio Estero



Nota sugli appalti pubblici in Romania

I. Quadro normativo

Con il recente ingresso nell'Unione Europea, il settore degli appalti pubblici è diventato di estrema importanza; il processo di adesione ha favorito, infatti, una politica di forte sviluppo degli investimenti in infrastrutture da parte del Governo romano, sostenuta dai finanziamenti d'istituzioni internazionali quali la BERS e la World Bank, e dalla stessa Unione Europea tramite i Fondi Strutturali. E' previsto un notevole incremento delle opere pubbliche nei prossimi anni, al fine di adeguare le infrastrutture agli standards europei. Pertanto la normativa in materia, elaborata dagli anni '90, è stata recentemente aggiornata con nuove norme adottate dall'ANRAP- Autorità nazionale per la Regolamentazione e il Monitoraggio degli Appalti pubblici.

Si elencano di seguito le più recenti e rilevanti disposizioni emanate in materia di appalti pubblici:

Ordinanza Governativa di Urgenza N. 34/2006 e successive modifiche

Sancisce le norme di base e le linee guida per l'attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico ed i contratti di concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi.

Oltre a tali norme, esistono altri provvedimenti legislativi minori che regolano aspetti più specifici della normativa sugli appalti:

Legge N. 228/2007

Legge per l'approvazione dell'Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 30/2006 relativa alla funzione di controllo delle procedure relative al processo di attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico.

Decisione Governativa N. 1660/2006

Decisione per l'approvazione delle norme di applicazione dei regolamenti relativi all'attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico con procedure di trasmissione elettronica, previste nella norma base Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 34/2006.

Ordine N. 1679/2006

Ordine contenente norme a completamento dell'Ordine del Ministro delle Finanze nr. 1.801/1995, con ulteriori modifiche.

Decisione Governativa N. 942/2006

Decisione per l'approvazione delle norme di applicazione dell'Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 30/2006, riguardante la funzione di controllo delle procedure di attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico.

Decisione Governativa N. 925/2006

Decisione riguardante l'approvazione delle norme di applicazione dei regolamenti relativi all'attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico previsti nell'Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 34/2006 e dei contratti di concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi.

Legge N. 337/2006

Legge per l'approvazione dell'Ordinanza Governativa di Urgenza n. 34/2006 riguardante l'attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico e dei contratti di concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi.

Ordinanza Governativa di Urgenza N. 30/2006

Ordinanza riguardante la funzione di controllo delle procedure di attribuzione dei contratti d'acquisto pubblico.

II. Principali caratteristiche degli appalti pubblici

In Romania tutti gli acquisti pubblici (effettuati da Autorità centrali o territoriali, da istituzioni pubbliche, autonome o subordinate ad un'istituzione pubblica) devono essere obbligatoriamente realizzati tramite gare ed appalti.

I principali settori regolati da gare d'appalto sono: infrastrutture, telecomunicazioni, reti di trasporto aereo, marittime e ferroviarie, distribuzione dell'acqua potabile e non, energia elettrica e termica, combustibili gassosi, depurazione delle acque di scarico, estrazione e sfruttamento di petrolio greggio, gas naturale, carbone o altri combustibili solidi.

Costituiscono eccezioni alla normativa sugli appalti pubblici i contratti riguardanti misure speciali di sicurezza, difesa nazionale ed ordine pubblico.

Ulteriori eccezioni riguardano il valore del contratto. La recente normativa (Ordinanza nr. 34/2006 integrata e modificata) ha stabilito le seguenti **soglie al di sotto delle quali l'autorità contraente puo' ricorrere direttamente alla selezione delle offerte, senza l'obbligo di dover utilizzare le altre procedure di appalto indicate al seguente punto B:**

- per l'acquisto diretto di beni lavori o servizi, se il valore stimato dei beni e' pari o inferiore all'equivalente in Lei di 15.000 euro;
- per i contratti di fornitura, se il valore stimato del contratto e' pari o inferiore all'equivalente in Lei di 100.000 euro IVA esclusa;
- per i contratti di servizi, se il valore stimato del contratto e' pari o inferiore all'equivalente in Lei di 125.000 euro IVA esclusa;
- per i contratti di lavori, se il valore stimato del contratto e' pari o inferiore all'equivalente in Lei di 1.000.000 euro IVA esclusa.

Resta inteso che un contratto di appalto non può essere suddiviso in piu' contratti distinti di valore inferiore per eludere le procedure previste dalla legge.

Alle gare e agli appalti pubblici banditi in Romania possono partecipare offerenti nazionali ed esteri, che adempiano alle condizioni di qualifica richieste dall'Ente acquirente con la presentazione della documentazione richiesta.

In generale l'Autorità contraente richiede documenti comprovanti la registrazione come persona giuridica, in conformità con le norme romene o del Paese di origine, la competenza tecnico-professionale e la solidità finanziaria.

A. Misure preparatorie per la gara

L'Ente appaltante costituisce la Commissione di Gara che viene nominata con Decisione o Ordine scritto e convocata per lo svolgimento delle procedure di gara; la stessa Commissione decide sulla forma della gara pubblica sul contenuto dell'annuncio per la pubblicizzazione della gara.

B. Modalità di acquisto delle istituzioni pubbliche

Le modalità di attribuzione dei contratti di appalto pubblico sono:

- a) gara aperta – procedura in cui ogni società interessata ha il diritto di partecipare con un’offerta;
- b) gara ristretta – procedura in cui ogni società interessata ha il diritto di registrare la propria candidatura, e dopo una pre-selezione solo alcuni candidati possono presentare un’offerta;
- c) dialogo (trattativa) competitivo – procedura in cui ogni società interessata ha il diritto di registrare la propria candidatura; dopo una prima selezione, si svolge un dialogo (trattativa) tra l’autorità’ contrattante e i candidati ammessi per identificare la/le soluzioni relative alle proprie necessità e successivamente viene elaborata l’offerta vera e propria;
- d) procedura negoziata – l’autorità appaltante negozia le clausole del contratto, compreso il prezzo, con i candidati selezionati;
- e) richiesta di offerte – processo semplificato attraverso il quale l’autorità appaltante sollecita offerte da parte di più operatori;
- f) concorso di soluzioni – in certi settori, come la pianificazione del territorio, l’architettura e l’urbanistica, l’autorità appaltante ha il diritto di ottenere piani oppure progetti i quali verranno analizzati da una giuria.

Oltre alle modalità appena illustrate esistono anche delle tipologie speciali di acquisto pubblico:

- a) accordo-quadro – per un periodo non superiore ai 4 anni, realizzato con le procedure di appalto aperto oppure ristretto;
- b) acquisto dinamico – per un periodo massimo di 4 anni per prodotti di uso generale, realizzato tramite procedura di appalto aperto;
- c) asta elettronica – utilizzata specialmente nelle fasi finali degli appalti aperti e ristretti, nei negoziati oppure nelle richieste di offerte.

C. Pubblicizzazione della gara

La pubblicazione di ciascuna gara viene effettuata sul SEAP (Sistema Elettronico di Appalto Pubblico) e/o sul Giornale Ufficiale dell’UE in conformita’ ai seguenti valori:

Tipo di contratto	Oggetto del Contratto	Giornale Ufficiale dell’UE + SEAP	SEAP
Appalto pubblico	Prodotti/servizi	Val.E > 125.000 €	Val. E ≤ 125.000 €
	Lavori	Val.E > 4.845.000 €	Val. E ≤ 4.845.000 €
Di settore	Prodotti/servizi	Val.E > 387.000 €	Val. E ≤ 387.000 €
	Lavori	Val.E > 4.845.000 €	Val. E ≤ 4.845.000 €

Le informazioni sui bandi di gara e gli inviti a partecipare consultabili sul sito del SEAP:

Inoltre, l'annuncio di partecipazione alla gara si può pubblicare, in modo opzionale, anche nella Gazzetta Ufficiale rumena, Parte IV, nella sezione relativa agli appalti pubblici.

D. Le parti

Le autorità pubbliche, definite dalla Legge "autorità contraenti" sono:

- ogni istituzione o autorità pubblica
- ogni entità che svolga attività non commerciali o non industriali di pubblico interesse, che abbia le seguenti caratteristiche:
 - 1) sia finanziata da un'autorità istituzione o organismo pubblico;
 - 2) sia subordinata/controllata da un'autorità istituzione o organismo pubblico;
 - 3) sia il frutto di un accordo di collaborazione tra le entità di cui sopra;
 - 4) ogni azienda pubblica (intesa come entità che esercita attività economiche sotto il controllo diretto o indiretto di enti o autorità pubbliche) che svolga attività rilevanti in un settore di pubblica utilità – acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni;
 - 5) qualunque soggetto che svolga attività rilevanti in un settore di pubblica utilità e sia beneficiario di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di tali attività.

I concorrenti, se non possono partecipare alla gara per motivazioni legate alla dimensione o alla capacità finanziaria dell'azienda, hanno la possibilità di associarsi per presentare un'offerta comune senza l'obbligo di costituire una nuova associazione in forma legale.

Non possono partecipare a gare di appalto pubblico i soggetti che negli ultimi 5 anni siano stati condannati per attività relative alla criminalità organizzata, corruzione, truffa e/o riciclaggio del denaro.

Un concorrente può inoltre essere eliminato dalla gara nei seguenti casi:

- a) situazione di bancarotta o avviamento di una procedura di liquidazione;
- b) avvio di procedure legali tendenti a quanto specificato al punto a);
- c) grossi debiti verso lo stato romeno oppure presso lo Stato in cui risiede legalmente;
- c1) negli ultimi 2 anni non ha adempiuto ovvero ha adempiuto in modo non conforme agli obblighi contrattuali;
- d) condanna negli ultimi 3 anni per attività professionali;
- e) se ha fornito informazioni false oppure si rifiuti di fornire all'autorità contraente tutte le informazioni relative ai punti a)-d).

Il concorrente e' obbligato a fornire all'autorità contraente tutte le informazioni relative alla sua qualifica (informazioni sulla dotazione tecnica necessaria all'adempimento degli impegni, documenti relativi alla sua capacità finanziaria, ecc.). Inoltre, il concorrente ha l'obbligo di costituire una garanzia di partecipazione fino al 2% del valore del relativo contratto. Tale garanzia sarà costituita al fine di tutelare l'autorità contraente da un'eventuale condotta non conforme da parte di un eventuale candidato, fino alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'autorità contraente ha il diritto di richiedere documenti di garanzia come lettere di credito bancarie, assicurazioni per il rischio professionale, ecc., coperti da riservatezza se il candidato lo ritiene necessario.

L'autorità contrattante deve stabilire e comunicare la documentazione necessaria ai candidati per l'iscrizione alla gara. La documentazione deve contenere almeno informazioni generali sull'autorità, i requisiti minimi per la qualifica, istruzioni relative alla scadenza e le formalità amministrative a cui il candidato deve adempiere, istruzioni per la preparazione e la presentazione dell'offerta finanziaria e tecnica, informazioni complete e dettagliate relative ai criteri usati per l'aggiudicazione del contratto, altre informazioni relative ai documenti specifici e alle procedure di ricorso.

E. Documentazione richiesta

Oltre alla descrizione dei beni e servizi richiesti, viene in genere richiesta la seguente documentazione:

- Documenti di qualifica dei contraenti: esistenza di personale specializzato, attrezzature o altri mezzi fisici per adempiere gli impegni; attestazione della capacità dei concorrenti, visure camerali, ecc.;
- Quaderno degli incarichi, elaborato dall'ente appaltante, che indica: oggetto della gara, quantità, natura dei beni da acquisire, condizioni tecniche minime, standard nazionali/europei/internazionali utilizzati, tipo di materiali, tipo di campionatura per verifiche, termini di consegna, condizioni di consegna, modalità di pagamento; sanzioni per mancati adempimenti, quantum e natura delle garanzie da parte dei concorrenti;
- Altri documenti specifici per la pre-selezione (nel caso di gara aperta con preselezione);
- Documenti attestanti le garanzie sulle offerte presentate.

I concorrenti, una volta esaminati i documenti sulla gara, possono chiedere chiarimenti all'entità appaltante che può apportare modifiche ai documenti di gara, in base alle richieste pervenute o di propria iniziativa. Tali chiarimenti e/od eventuali modifiche della documentazione di aggiudicazione devono essere comunicate a tutti i candidati 6 giorni prima del termine di scadenza per il deposito dell'offerta da parte dei candidati.

L'offerta, unitamente alla corrispondenza e ai documenti di gara, può essere redatta **in lingua romena, ovvero in altre lingue così come previsto all'art. 88 dell'OGU 34/2006, a discrezione dell'autorità contraente.**

Per tutti i beni e servizi, i prezzi indicati nelle offerte devono essere quotati in moneta romena (LEU). Per i beni e servizi di importazione i prezzi possono essere indicati in valuta straniera e trasformati in Lei al cambio del giorno di invio dell'offerta.

Per i beni immobiliari l'offerta deve contenere i documenti attestanti la proprietà e l'assenza di ipoteche o altri obblighi.

Le offerte devono essere presentate presso la sede dell'Ente acquirente, secondo le istruzioni inserite nei documenti di gara, in almeno 2 copie. Va indicato sulle rispettive buste "offerta originale" e "offerta in copia", ed entrambe le buste devono essere presentate in un'unica busta "interna", sulla quale deve essere indicata la ragione sociale e l'indirizzo del candidato.

Nessuna offerta è presa in considerazione in assenza della garanzia di partecipazione alla stessa; in caso di aggiudicazione, la garanzia viene ritirata solo dopo la firma del contratto e soltanto dopo presentazione di altra garanzia per la buona esecuzione del contratto stesso.

F. Apertura delle offerte e termini di aggiudicazione

Alla scadenza del termine di presentazione, si aprono le offerte pervenute e si annuncia la ragione sociale dei concorrenti, i prezzi, le modifiche, gli eventuali ritiri sopravvenuti.

Si redige il verbale di svolgimento della gara e si procede all'aggiudicazione provvisoria; si verificano, quindi, i documenti, le garanzie e la validità formale dei documenti presentati.

Nel caso di offerte identiche (prezzi e condizioni uguali), viene richiesta una nuova proposta finanziaria oppure si attribuisce il contratto al candidato che ha offerto il prezzo più vantaggioso in base a criteri supplementari.

Il vincitore viene dichiarato attraverso una "Decisione di Aggiudicazione" sottoscritta da tutti i membri della Commissione di Gara entro 20 giorni dalla data dell'apertura delle offerte. Il termine di 20 giorni può essere prorogato un'unica volta secondo la volontà dell'autorità appaltante.

L'Ente acquirente consegna al vincitore il modulo del contratto che deve essere firmato entro un determinato intervallo di tempo (massimo 30 giorni) e riconsegnato all'ente appaltante.

Insieme al contratto, il vincitore deve trasmettere anche la garanzia per la consegna e/o la buona esecuzione alle condizioni stabilite nei documenti di gara. Tale garanzia viene restituita 10 giorni dopo l'adempimento integrale degli obblighi contrattuali da parte del fornitore.

L'autorità appaltante ha il dovere di stipulare il contratto di acquisto pubblico con il candidato il quale abbia presentato l'offerta migliore, in conformità con i criteri stabiliti nei documenti di gara. La formalizzazione del contratto deve avvenire non prima dei termini prestabiliti dalla legge, in particolare:

Tipo di contratto	Valore del contratto in Euro	Periodo di attesa (giorni)
Servizi/forniture	>125.000 Euro	11
Servizi/forniture di settore	>387.000 Euro	
Lavori	>4.845.000 Euro	
Servizi/forniture	<125.000 Euro	6
Servizi/forniture di settore	<387.000 Euro	
Lavori	<4.845.000 Euro	

I contratti conclusi prima dei termini suddetti sono da considerare nulli.

Tali regole sono valide per tutti gli appalti pubblici, con finanziamenti provenienti, parzialmente o totalmente, dal bilancio dello stato, dai bilanci locali, da Fondi speciali costituiti per legge, da crediti esteri garantiti o contratti direttamente dallo Stato romeno nonché da fonti proprie degli enti autonomi o delle istituzioni pubbliche, o da crediti bancari ottenuti dagli stessi.

G. Casi di annullamento della gara di appalto

L'annullamento della gara può avvenire se:

- a) non e' stato registrato un numero sufficiente di candidati adempienti ai criteri di selezione, cioè il numero degli operatori e' inferiore al minimo previsto nell'annuncio di partecipazione nel caso di appalto ristretto, dialogo (trattativa) competitivo, procedura negoziata. Si evidenzia che l'annullamento non e' obbligatorio qualora vi sia almeno un candidato che adempia ai criteri di selezione.
- b) sono state consegnate solo offerte inaccettabili e/o non conformi;
- c) non e' stata consegnata nessuna offerta oppure sono state consegnate offerte incomparabili, data la grande diversità di soluzioni tecniche e/o finanziarie;
- d) si siano verificate delle situazioni che modificano il quadro legale, influenzando la procedura di assegnazione o rendendo impossibile la stipula del contratto;
- e) a seguito alla decisione pronunciata dal Consiglio Nazionale per la Risoluzione delle Contestazioni (di seguito "**CNRC**") mediante la quale sia cancellata qualsiasi specificazione tecnica, economica o finanziaria risultante dall'annuncio/invito di partecipazione, dalla documentazione di aggiudicazione o da qualsiasi altro documento concernente la procedura di appalto.

L'autorità contrattante ha l'obbligo di comunicare ai candidati in un massimo di 3 giorni la decisione di annullare la gara, specificandone i motivi.

H. Contestazioni

Si evidenzia che ai sensi dell'Ordinanza Governativa di Urgenza n. 76/2010 che ha modificato l'OGU n. 34/2006, qualora siano state registrate contestazioni concernenti la decisione di aggiudicazione, il contratto di appalto potrebbe essere sottoscritto successivamente alla risoluzione della relativa contestazione da parte di CNRC o del Tribunale di primo grado, rispettando comunque i termini di attesa (di cui al punto F di cui sopra). Inoltre, nel caso la contestazione sia respinta, il soggetto che l'ha formulata sarà orivato di parte della somma costituita a titolo di garanzia per la partecipazione alla gara d'appalto.

I. Un caso particolare: l'istituto giuridico dell'avvalimento

Un breve cenno merita la portata applicativa dell'istituto dell'avvalimento nel diritto rumeno, in considerazione delle necessità di soddisfare i requisiti richiesti di norma nei bandi relativi a procedure ad evidenza pubblica, soprattutto in termini di esperienze specifiche (cd. "storicità") e presupposti economici, requisiti difficilmente rinvenibili in capo ad una *newco*.

L'ordinanza governativa d'urgenza n. 34/2006, che riproduce la direttiva 18/2004/CE, disciplina, all'art. 190, l'istituto dell'avvalimento, riproducendo nel sistema normativo interno gli art. 47 e 47 della direttiva comunitaria 18/2004/CE.

La norma comunitaria prevede espressamente che “Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso, deve dimostrare all’amministrazione, che potrà disporre dei mezzi necessari, ad esempio mediante la presentazione dell’impegno in tal senso dei soggetti terzi”.

Ebbene, l’avvalimento può dunque essere definito come la facoltà per un’impresa di qualificarsi alle gare pubbliche mediante requisiti tecnico-organizzativi ed economici altrui, senza i quali le sarebbe preclusa la partecipazione.

Sulla base della norma di diritto rumeno predetta (art. 190 dell’ordinanza 34/2006), il concorrente che partecipa ad una gara, denominato “avvalente”, può offrire a dimostrazione dei requisiti tecnici e professionali, previsti per concorrere alla gara, la capacità di un terzo, denominato “avvalso”, il quale però non assume il ruolo di concorrente né successivamente di appaltatore.

Il terzo si vincola nei confronti dell’avvalente e la stazione appaltante può e deve accettare che il medesimo possieda la capacità dichiarata e che, in fase esecutiva, effettivamente l’avvalente potrà avere la disponibilità dei mezzi dell’avvalso.

L’art. 190 dell’ordinanza 34/2006, però non chiarisce e specifica quale sia lo strumento giuridico attraverso il quale realizzare l’avvalimento.

Consideriamo, in tal proposito, due orientamenti interpretativi opposti.

Un primo orientamento esclude che la sola situazione di controllo, ravvisabile fra la capogruppo e le sue controllate possa provare specificamente l’effettiva disponibilità delle capacità tecniche altrui, non fosse altro che per l’evidente autonomia contrattuale di cui godono le società controllate.

In base a tale orientamento, qualora un concorrente al fine di essere ammesso a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, faccia riferimento alla capacità, di altri soggetti ed imprese, cui è legato da vincoli diretti o indiretti e di qualunque natura giuridica siano, avrà l’onere di dimostrare di poter effettivamente disporre dei mezzi di tali soggetti o imprese che non gli appartengono in proprio ma che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.

Il concorrente una volta dimostrata la sussistenza dei requisiti del bando, in capo all’impresa terza, dovrà, anche produrre un atto notarile, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di quest’ultima con il quale incondizionatamente ed irrevocabilmente, per tutta la durata dell’appalto in questione, il soggetto terzo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente tutti i requisiti, i mezzi tecnici, ed il personale oggetto della dichiarazione d’impegno. La prova del reale possesso dei mezzi per eseguire l’opera o il servizio può ritenersi pienamente raggiunta solo nel caso in cui, oltre al rapporto di controllo societario, si aggiungano anche impegni vincolanti, in cui la società terza s’impegna a mettere a disposizione dell’impresa consociata candidata alla gara, i mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.

Secondo un opposto orientamento, invece, tale prova non occorre in caso di holding.

Tale indirizzo ritiene che il rapporto di direzione e coordinamento che si viene a creare in caso di partecipazione totalitaria, o anche solo, maggioritaria, al capitale sociale, possa essere

considerato un elemento sufficiente per poter usufruire dell'avvalimento, senza la necessità di alcun ulteriore elemento. Di guisa che l'impegno scritto, in tal caso, non sarebbe necessario. Inoltre, la prova di poter effettivamente disporre dei mezzi di altri soggetti è atipica, non limitata quindi a particolari mezzi, e può essere data mediante qualsiasi strumento attestante l'esistenza di rapporti giuridici idonei a provare l'effettiva disponibilità di tali capacità in capo ai partecipanti alla gara.

Trattandosi, comunque, di un istituto di recente codificazione nell'ordinamento rumeno, e con l'intento di evitare ulteriori richieste di integrazione e/o chiarimenti, è consigliabile presentare una dichiarazione da parte dell'avvalso che attesti le seguenti condizioni:

- la società è partecipata dalla società che metterà a sua disposizione i mezzi tecnici e professionali richiesti per la partecipazione alla gara
- la società avvalsa si impegna a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto di appalto, i mezzi tecnici e professionali richiesti al fine di poter concorrere alla gara.

In conclusioni, laddove, dunque, si intenda operare in Romania nel settore degli appalti pubblici e da subito prendere parte a procedure ad evidenza pubblica, si suggerisce all'atto della costituzione della società, di far partecipare la società rumena dalla società italiana della quale si intende utilizzare i requisiti suddetti.

Risulta altresì evidente che tale impostazione generale potrebbe subire variazioni e limitazioni in considerazione della singola procedura ad evidenza pubblica, la quale potrebbe fondarsi su un bando che richieda, ad esempio, la specifica storicità della persona giuridica di diritto rumeno neo - costituita.

J. Partenariato Pubblico – Privato in Romania

Il termine “partenariato pubblico – privato” (denominato di seguito “**PPP**”) non è definito a livello comunitario. In generale, il termine riferisce a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo degli affari che intendono a garantire il finanziamento, la costruzione, ristrutturazione o manutenzione di un bene pubblico o la fornitura di un servizio.

Come sottolineato nel libro verde sul partenariato pubblico-privato e sulla legge comunitaria dei contratti pubblici e delle concessioni (30 aprile 2004), i seguenti elementi caratterizzano normalmente i PPP:

- la relativa lunga durata del rapporto;
- il metodo di finanziamento del progetto;
- il ruolo importante dell'operatore economico;
- la distribuzione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato.

Durante l'ultimo decennio, il fenomeno di PPP si è sviluppato in molti settori che rientrano nel campo di applicazione del settore pubblico. Diversi fattori spiegano il ricorso aumentato ai PPP:

- le costrizioni del budget per gli Stati membri e la conseguente necessità di finanziamenti privati;
- il desiderio di beneficiare del know-how e metodi di lavoro del settore privato;
- il cambiamento del ruolo dello stato nell'economia, da un ruolo di operatore diretto ad uno di organizzatore e controllore.

Ad oggi, la legge comunitaria non prevede eventuali norme speciali riguardanti il fenomeno dei PPP.

Tuttavia, come spiegato in precedenza, qualsiasi atto con il quale un'entità pubblica affida la prestazione di un'attività economica ad un terzo deve essere esaminato alla luce delle norme e dei principi derivanti dal Trattato, in particolare per quanto riguarda i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (articoli 43 e 49 del trattato CE), che comprendono in particolare i principi di trasparenza, parità di trattamento, di proporzionalità e di reciproco riconoscimento.

Tutti i PPP fondati si qualificano nella misura in cui rientrano nell'ambito de trattato CE come contratti pubblici o concessioni:

- nel primo caso (cioè contratti pubblici) verrà applicata la legislazione rilevante in materia di acquisti della pubblica amministrazione;
- in quest' ultimo caso (cioè concessioni), i principi del Trattato si applicano.

Il libro verde su citato opera una distinzione tra:

- PPP di natura puramente contrattuale, in cui il partenariato tra il settore pubblico e quello privato e' basato esclusivamente su rapporti contrattuali;
- PPP di natura istituzionale, con la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato all'interno di un ente distinto.

In caso di PPP puramente contrattuali l'atto di concessione del partner privato può risultare sia in un contratto pubblico o in una concessione.

Per quanto concerne i PPP istituzionalizzati (IPPP), rappresentiamo che questi implicano la fondazione di un ente detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato. L'entità comune ha quindi il compito di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a beneficio del pubblico.

Negli Stati membri, le autorità pubbliche hanno a volte fatto ricorso a tali strutture, in particolare per gestire i servizi pubblici a livello locale (ad esempio per la gestione della raccolta dei rifiuti).

Un IPPP può essere messo in atto sia mediante la fondazione di un'entità detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, o dal settore privato assumendo il controllo di un'impresa pubblica esistente.

In Romania, l'Ordinanza 16/2002, che regolamentava il partenariato pubblico-privato e' stata abrogata dall'ordinanza d'urgenza n. 34/2006 sugli appalti pubblici di lavori servizi e forniture.

In questo momento non esiste una specifica normativa che regoli l'istituto del partenariato pubblico-privato, le previsioni dell'ordinanza d'urgenza n. 34/2006, nella quale e' possibile rinvenire sia i principi che gli strumenti giuridici attraverso i quali realizzare le forme di partenariato pubblico – privato, sono completate dalla normativa comunitaria di riferimento (Libro verde 30 aprile 2004 Commissione Europea, direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva 18/2004/CEE, i principi del Trattato: gli articoli 43 e 49

principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi). A tale proposito, si rende noto che un progetto di legge sul PPP e' in corso di approvazione.

Ad oggi, in Romania possono evidenziarsi alcuni casi concreti di partenariato pubblico – privato:

- Progetto Veolia/Apa-Nova, per la privatizzazione della distribuzione dell'acqua in Bucarest;
- Mures – deposito ecologico regionale, partenariato tra le autorità locale ed una società italiana operativa nel settore dei rifiuti;
- Prahova, progetto PPP per l'informatizzazione integrata del Comune in collaborazione con la società Asesoft.

III. Informazioni e indirizzi utili sulle gare di appalto

La normativa in materia d'appalti pubblici e' disponibili in lingua inglese sul sito della locale Autorità Nazionale per la Regolamentazione ed il Monitoraggio degli Acquisti Pubblici (<http://www.anrmap.ro/index.php?page=legislatie>), alla rubrica Legislazione.

L'annuncio della gara viene pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale romena –Sezione VI- Acquisti pubblici, i cui riferimenti sono:

MONITORUL OFICIAL (Gazzetta Ufficiale)

Sede Centrale: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1,
012329 București

Sito: www.monitoruloficial.ro

Redazione Pubblicazioni legislativi: tel: 021.318.51.28/131; editura@ramo.ro

Altri indirizzi utili:

Sito Ufficiale del Governo Romeno: <http://www.gov.ro/main/index/l/2/>

http://www.gov.ro/ministries_c117l2p1.html

Informiamo che anche l'Ufficio ICE di Bucarest seleziona giornalmente ed invia, per pubblicizzazione sul sito centrale www.ice.it le principali gare ed appalti pubblici, comunicate dalle Istituzioni Pubbliche o dalla stampa locale.